



STEFANO CAMBIAGGI
NOTAIO

Repertorio n. 30175

Raccolta n. 16580

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di febbraio
(21 febbraio 2022)

Alle ore diciannove.

In Siena, via del Costone numero 9, presso i locali del Ricreatorio Pio II.

Davanti a me dottor Stefano CAMBIAGGI, Notaio in Siena, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente il signor:

- SALVATORI Don Emanuele, nato a Roma (RM) il 6 gennaio 1981, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosciuta "COSTONE - RICREATORIO PIO II", con sede in Siena (SI), via del Costone numero 9, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Siena al numero 123, codice fiscale 92001650529, autorizzato ai sensi del vigente Statuto associativo.

Il suddetto, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea della predetta Associazione, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno di cui appresso.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto come segue dello svolgimento dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto associativo, assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente, il quale constata e fa constatare:

- che in questi giorno, luogo ed ora è stata fissata in seconda convocazione, in conformità all'articolo 15 del vigente Statuto associativo, l'Assemblea della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1 - Comunicazioni del Presidente;

2 - Approvazione nuovo Statuto adeguato alla riforma del Terzo Settore;

3 - Varie ed eventuali";

- che, come risulta dal relativo foglio di presenza da conservare agli atti sociali, sono presenti:

* numero 17= (diciassette) associati;

* per il Consiglio Direttivo, il Presidente in persona di lui comparente ed i Consiglieri signori BRUTTINI Roberto (Vice Presidente), MUZZI Alessandra, ROSA Roberto, BRUTTINI Marco, LORENZETTI Alfio e MORBIDI Patrizia;

* per il Collegio dei Sindaci Revisori, il Presidente signor ANICHINI Francesco ed i componenti signori ZANI Guido e CENTINI Guglielmo;

* la signora SIVERI Patrizia, quale consulente;

- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente, il quale relativamente al secondo punto posto all'ordine del giorno fa presente che, al fine di

Registrato a SIENA
il 03/03/2022
al n. 1203
Euro Esente

adeguarsi ai cambiamenti sociali e normativi e di conseguire la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ottemperando alla Legge 106/2016 ed al relativo Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. numero 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, occorre procedere ad una revisione generale dell'attuale Statuto associativo, recependo le indicazioni ricevute a tale riguardo dal Cesvot.

All'interno di questo contesto normativo, il Presidente conferma e puntualizza che l'Associazione si riconosce come protagonista per le seguenti attività sociali di interesse generale di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. 117/2017, svolte avvalendosi in modo prevalente di prestazioni a favore della collettività da parte dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- formazione dei giovani e degli associati secondo principi religiosi e morali della dottrina cristiana cattolica, per un loro più penetrante inserimento nel tessuto sociale della collettività civile;
- organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, con lo scopo di promuovere nello spirito di solidarietà ed amicizia i valori cristiani, civili e sociali del mondo giovanile ed adulto.

Il Presidente dà quindi lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e successive modifiche ed integrazioni, che contengono anche la nuova denominazione associativa integrata con l'acronimo A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale), illustrandole in dettaglio.

Esaurita la relazione del Presidente, l'Assemblea, dopo breve discussione, ad unanimità di consensi

delibera:

- di approvare il nuovo statuto dell'Associazione adeguato alle nuove disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 (così detto Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, composto di numero 33= (trentatre) articoli;
 - di prendere atto che l'Associazione assume la nuova denominazione completa di "COSTONE - RICREATORIO PIO II - A.P.S." dopo che la stessa sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - di dare mandato al Consiglio Direttivo per l'attuazione di quanto deliberato;
- a tal fine, trattandosi di Associazione riconosciuta già dotata di personalità giuridica e patrimonio, l'iscrizione al Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) del presente atto con il relativo statuto sarà effettuata a cura del legale rappresentante della stessa.

Il comparente mi consegna quindi il nuovo testo dello statuto che, approvato e sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del medesimo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno alle ore diciannove e trenta e dà atto che l'Assemblea prosegue per la trattazione degli altri due punti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione; trattandosi di modifica statutaria allo scopo di adeguamento a modifiche o integrazioni normative, si richiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e completato a mano da me Notaio in due fogli, di cui occupate sei pagine fin qui, è stato da me letto al comparente, che lo approva meco Notaio sottoscrivendosi alle ore diciannove e quaranta.

Firmato: don Emanuele Salvatori

Stefano Cambiaggi (Notaio)

=====

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, che si rilascia per LA PARTE.

Siena, lì 4 marzo 2022



A large, stylized signature in black ink, written over the notary seal and extending across the right side of the page.

STATUTO

Allegato sub. A
all'atto
repertorio n. 30175
raccolta n. 16580

ASSOCIAZIONE "COSTONE - RICREATORIO PIO II - APS"

1) Costituzione e scopo dell'Associazione

Art. 1 - È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "COSTONE - RICREATORIO PIO II - APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siena, Via del Costone n. 9 e con durata illimitata.

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l'Associazione persegue i seguenti fini:

- formazione dei giovani e dei soci secondo i principi religiosi e morali della dottrina cristiana cattolica per un loro più penetrante inserimento nel tessuto sociale della collettività civile;
- organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive con lo scopo di

promuovere nello spirito di solidarietà e amicizia i valori cristiani civili e sociali del mondo giovanile e adulto.

Per questo l'Associazione potrà avvalersi di qualsiasi forma di contratto o accordo per l'ottenimento dei mezzi e per la gestione degli spazi, necessari al perseguimento del proprio oggetto, anche a mezzo gestione, ed eventuale costruzione in proprio, di luoghi da destinare all'esercizio di attività sociali.

Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si potrà avvalere della collaborazione con Enti pubblici e privati anche stranieri.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale che verranno decise dall'Assemblea Ordinaria.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi per le attività istituzionali dell'Associazione- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Ai fini di cui sopra, l'Associazione potrà aggregarsi con altre Associazioni od Enti del Terzo Settore che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri e, altresì, svolgere tutte le funzioni ed i compiti ad essa delegati dalla legge o da altri Enti pubblici o privati.

Art. 4 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2) Degli Associati e delle quote associative

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro con finalità analoghe, o persone fisiche che ne condividano lo scopo. I soci si impegnano ad accettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti approvati dagli organi competenti dell'Associazione.

I soci minori di età possono essere accettati previo consenso espresso di chi esercita la potestà genitoriale.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Per ottenere la qualifica di socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di

ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L'aspirante socio entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto può far ricorso all'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione di ogni nuovo associato ha efficacia dal momento del pagamento della quota associativa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - Le somme versate a titolo di quota associativa, come qualsiasi contributo associativo, non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 7 - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3) Perdita della qualità di Associato.

Art. 8 - Il rapporto associativo cessa nei seguenti casi: a) per esclusione secondo quanto previsto dall'art 10; b) per recesso come previsto dall'art 11; c) morte.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 9 - L'esclusione di un Associato potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali

Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure in caso di gravi motivi che rendano incompatibile l'Associato con le finalità e la struttura dell'associazione.

L'esclusione dovrà in ogni caso essere decisa dal Consiglio Direttivo quando l'Associato si sia reso inadempiente al pagamento totale o parziale della quota associativa da almeno tre anni escluso quello in corso o di qualsiasi altro impegno contratto verso l'Associazione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il socio escluso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di esclusione può far ricorso all'Assemblea che delibera circa il provvedimento, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 10 - L'Associato che intenda recedere dall'Associazione dovrà inviarne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e provvedere, contestualmente, ad estinguere integralmente tutte le obbligazioni in essere nei confronti dell'associazione.

In caso di scioglimento di uno degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati, dovrà esserne data comunicazione preventiva al Consiglio Direttivo nei termini di cui al primo comma del presente articolo.

4) Organi dell'Associazione

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato
- il Collegio dei Revisori, ove nominato

Tutte le cariche elettive durano 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

5) Assemblea degli Associati

Art. 12 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e può adottare qualsiasi delibera, che dovrà essere portata ad esecuzione dal Consiglio Direttivo. Essa è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

Il socio minore, è rappresentato dal genitore che agisce in suo luogo intervenendo in assemblea e manifestando scelte sugli argomenti scrutinati.

Gli associati che non abbiano corrisposto almeno la quota dell'anno precedente a quello in corso perdono ogni diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e di assunzione di incarichi fino al ripristino della regolarità.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano da remoto per audio e/o video conferenza, o in modalità mista, a condizione che venga rispettato quanto previsto da specifico regolamento.

È ammessa la possibilità che il voto possa esprimersi per posta o tramite piattaforme on line, a condizione che venga rispettato quanto previsto da specifico regolamento.

È ammessa la delega scritta ad altro soggetto facente comunque parte degli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro aderenti ed alle persone fisiche associate. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Non possono essere portatori di deleghe i componenti il Consiglio Direttivo ed i membri dell'Organo di controllo o del Collegio dei Revisori.

Art. 13 - L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione dell'attività sociale, del bilancio di esercizio e di quello preventivo.

Essa può essere convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno e deve essere da lui convocata senza indugio quando ne è fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

Art. 14 - L'Assemblea viene convocata, mediante lettera, oppure posta elettronica, da inviare al socio presso la propria residenza, o al Rappresentante Legale presso la sede legale di ciascun ente del Terzo settore o senza scopo di lucro che abbia aderito all'associazione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione potrà altresì avvenire a mezzo pubblicazione sugli organi di stampa ed affissione presso la sede sociale.

La convocazione dovrà contenere il luogo, il mese, il giorno e l'ora della prima convocazione e, eventualmente, della seconda convocazione che dovrà essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, nonché l'ordine del giorno proposto all'esame dell'Assemblea.

Art. 15 - L'Assemblea è valida e può deliberare in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo non sia diversamente previsto dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione, e qualunque sia l'argomento all'ordine del giorno, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo non sia diversamente previsto dalla legge e dallo Statuto.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti interni;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per modificare lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 16 - Il Presidente, o in sua assenza, il Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo, il membro più anziano del Consiglio Direttivo, presiederà l'Assemblea, salvo diversa designazione della stessa in caso di sua assenza.

Al Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, spetta di constatare, con i dati fornitigli dalla segreteria, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, il numero degli associati presenti ed il numero dei voti validi, nonché di fare designare da questa due scrutatori ove lo ritenga opportuno e di proclamare i risultati delle votazioni.

I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione degli Associati che ne faranno richiesta, presso la Sede sociale.

6) Il Consiglio Direttivo

Art. 17 - L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da sette a quindici membri scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Tutte le suddette cariche così come quella di Consigliere sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono esonerati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri il Consiglio verrà reintegrato alla prima assemblea utile.

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione salvo quanto, per legge o per Statuto sia di competenza dell'Assemblea o di altri organi associativi ed ha altresì facoltà di nominare

d. Giovanni Schuster



mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti, nonché di autorizzare l'associazione a stare attivamente o passivamente in giudizio.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'importo delle quote associative;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Art. 19 - Al fine di una migliore conoscenza delle problematiche degli Associati, il Consiglio Direttivo può effettuare consultazioni degli stessi, stabilendone le modalità ed altresì inviare loro questionari, richiedere informazioni e notizie, che resteranno comunque riservate e conformandosi alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dall'Organo di controllo o dal Collegio dei Revisori. La convocazione del Consiglio viene fatta con avviso che deve essere inviato a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può anche essere abbreviato.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano da remoto per audio e/o video conferenza, o in modalità mista, a condizione che venga rispettato quanto previsto da specifico regolamento.

Art. 21 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed a lui spetta la firma sociale.

Egli ha il compito di convocare l'Assemblea e di presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente ha il compito di sorvegliare l'andamento dell'associazione e nei casi di necessità ed urgenza, previo accordo con il Vice Presidente e/o il Segretario, può adottare tutti quei provvedimenti di amministrazione che sarebbero di competenza del Consiglio, riferendone a quest'ultimo nella prima adunanza.

Art. 22 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, ne assume ogni attribuzione ed adempie ogni funzione a lui deferita dal presente Statuto, in caso di sua assenza o impedimento derivante da qualsiasi causa. La firma del detto Vice Presidente costituirà di per sé prova di fronte a terzi dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

Art. 23 - Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea,

tiene il libro degli Associati, il registro dei volontari, delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. In sua assenza, ne assume le funzioni un Consigliere designato dal Consiglio.

Art. 24 - Le adunanze del Consiglio non sono valide se non intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, salvo non sia diversamente previsto dalla legge e dallo Statuto.

7) Collegio dei Revisori

Art. 25 - Se l'Assemblea delibera di nominare un Collegio dei Revisori, questo si comporrà di un numero di tre membri, tra cui il Presidente, nominati tra gli associati dall'Assemblea ordinaria, oltre un membro supplente. I revisori restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere rinnovati. In caso di dimissioni o di morte di uno dei revisori l'assemblea, all'uopo convocata, provvede alla relativa integrazione.

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente Statuto, esamina e approva, sottoscrivendolo, il bilancio di esercizio dell'Associazione e presenta all'assemblea la propria relazione di controllo.

La carica di revisore è gratuita.

8) Organo di Controllo e Revisione legale dei conti.

Art. 26 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge; può essere altresì nominato facoltativamente.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o

una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

9) Patrimonio sociale e Bilancio d'esercizio

Art. 28 - Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 29 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio, dovrà essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio d'esercizio. Quest'ultimo sarà accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sulla situazione e sull'andamento della gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

I documenti di cui sopra dovranno essere redatti per iscritto. Il Bilancio d'esercizio, dovrà altresì essere a disposizione degli Associati, che intendessero prenderne visione, presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 30 - Il Bilancio d'esercizio e la relazione devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo. Nella loro predisposizione i titoli e i beni facenti parte del patrimonio sociale, sono valutati alla fine di ogni esercizio dal Consiglio stesso con criteri prudenziali. Il Bilancio d'esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Una volta approvato, il Bilancio d'esercizio dovrà restare depositato nella sede sociale nei 30 (trenta) giorni successivi all'Assemblea che lo ha approvato, a disposizione di ogni Associato che ne voglia prendere visione.

Si osserveranno, a riguardo, tutte le forme di pubblicità che dovessero essere richieste dalla legge o ritenute opportune dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 32 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio occorrerà la convocazione di un'apposita Assemblea, la quale potrà validamente deliberare con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre-quarti) degli Associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

10) Rinvio.

Art. 33 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Manuela Schotter